

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA*Interrogazione a risposta orale:*

RUZZANTE, TOCCI e MARTELLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio Nettuno ha da tempo attivato la possibilità di conseguire lauree a distanza, col reperimento dei testi d'esame tramite Internet e sostenendo gli esami nelle Facoltà universitarie;

i cittadini italiani residenti all'estero interessati a tale possibilità di studio ne sono al momento esclusi a causa del vincolo relativo alla sede di esame, mentre altri Paesi, anche membri dell'Unione europea, consentono di svolgerli in via telematica presso le proprie ambasciate o i propri consolati —

quali iniziative intenda assumere affinché, con le debite garanzie di serietà equivalenti a quelle a cui si sottopongono gli studenti negli esami presso le Facoltà e senza oneri a carico dello Stato, le nostre ambasciate e i nostri consolati possano essere utilizzati quali sedi di esame. (3-03847)

Interrogazioni a risposta scritta:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il costo dei testi universitari è assolutamente fuori da ogni logica rispetto ad un diritto — quello allo studio — di rilevanza costituzionale;

mediamente gli studenti universitari hanno calcolato che il prezzo varia dai quaranta ai settanta euro per ogni volume;

è bene ricordare che spesso, per affrontare un esame, è necessario acquistare due o tre libri, il caro-libri appare un ostacolo sempre più difficile da superare,

tanto che il fronte studentesco ha messo in atto comprensibili contromisure quali la realizzazione di fotocopie o lo scomodissimo sistema degli acquisti in condivisione;

appare francamente difficile trovare giustificazioni al fatto che, in relazione al fondamentale diritto allo studio, non vi siano interventi pubblici che consentano di garantire un prezzo politico, e dunque facilmente accessibile, agli studenti —:

in relazione al « caro-libri » dei testi universitari, se non si ritenga di predisporre iniziative anche normative finalizzate a « calmierare » i prezzi, così rimuovendo ostacoli che, insieme ad altri, rendono assolutamente precario il diritto allo studio di rilevanza costituzionale.

(4-11368)

SERGIO ROSSI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la legge di riforma dei cicli scolastici, legge n. 53 del 2003, dispone che « È assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia »;

la scuola dell'infanzia è un servizio inserito nel sistema educativo di istruzione e formazione che, come recita l'articolo 2, comma 1, lettera e) « nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria »;

la medesima legge prevede che alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, perseguendo con ciò l'obiettivo di estendere un servizio ritenuto importante per la crescita di ogni persona;

il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia trova però una forte

limitazione nella mancata assegnazione di insegnanti per l'apertura delle sezioni che si rendono necessarie a seguito dell'iscrizione sia dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso, sia di quelli che hanno scelto l'ingresso anticipato;

queste situazioni sono ancor più accentuate nei comuni di montagna che spesso, oltre ai problemi connessi con la viabilità e i collegamenti con altri paesi, sono anche poveri di strutture aggregative di carattere sociale, o privi di servizi per l'infanzia offerti dalle realtà del privato sociale;

nella scuola materna statale di Locatello, in provincia di Bergamo, confluiscono sia i bambini di Locatello che quelli del comune di Fuipliano Valle Imagna (entrambe realtà montane);

negli ultimi anni si è avuta in Valle Imagna una contrazione di plessi e di docenti prima della ex direzione didattica e poi di questo Istituto comprensivo;

oggi l'istituto può accogliere solo 28 (1 sezione) dei circa 35 bambini che hanno chiesto di essere iscritti, mentre dal prossimo anno il numero aumenterà arrivando a circa 40 bambini nel 2005-2006 e a più di 50 nel 2006-2007;

sin dal mese di marzo scorso il dirigente scolastico dell'Istituto aveva chiesto al direttore scolastico regionale l'istituzione della seconda sezione, conseguentemente al numero delle iscrizioni ricevute;

dai colloqui intercorsi tra il dirigente scolastico e il direttore dell'ufficio scolastico regionale risulta che quest'ultimo sia in attesa di una risposta da parte del Ministero relativamente all'autorizzazione all'assunzione del personale per l'istituzione della seconda sezione —:

se il Ministro sia a conoscenza della carenza di personale nella scuola dell'infanzia del comune di Locatello e se intenda autorizzare l'assunzione dei docenti che ancora oggi mancano, permettendo in tal

modo l'istituzione della seconda sezione nella scuola dell'infanzia del comune di Locatello, al fine di assicurare questo servizio ai bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno scolastico in corso e a quelli che hanno scelto l'ingresso anticipato alla scuola dell'infanzia. (4-11372)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:

DIDONÈ. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le rendite erogate dall'Inail sono annualmente rivalutate con agganciamento sia alle retribuzioni che all'inflazione rilevata dall'Istat, secondo una procedura alquanto complessa che deve essere attivata dall'Inail e completata con l'emana-zione dei relativi decreti predisposti dal ministero del lavoro, di concerto con il ministero dell'economia;

prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 38 del 2000, infatti, le rendite venivano rivalutate annualmente mediante un meccanismo di agganciamento diretto all'aumento delle retribuzioni. La nuova normativa di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000, invece, ha stabilito che, con effetto dall'anno 2000 ed a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'Inail è rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento, fissata dall'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione;